

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 19 settembre 2022, n. 334 Centri ambulatoriali di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 siti in Margherita di Savoia alla via Africa Orientale s.n., in Trinitapoli alla via Reggio Calabria n. 69 e in S. Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli/Palazzo Re s.n.. Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da "Centri di Riabilitazione Pugliesi s.r.l." in "Italia Salute s.r.l." e per trasferimento della sede legale, nell'ambito del Comune di Roma, da via Leonardo da Vinci n. 75 alla via Porta Pinciana n. 4.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche*" e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga n. 331 del 13/12/2021;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "*Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private*") e ss.mm.ii. prevede:

- all'art. 3, comma 3 che "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.*";
  - all'art. 10, comma 1 che "*L'autorizzazione contiene:*
    - (...)
    - b) *la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;*
    - c) *la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;*
- (...)"

Con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 04/09/2017 la scrivente Sezione ha determinato, *inter alia*, di “disporre il trasferimento della titolarità degli accreditamenti dalla Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio alla Centri di Riabilitazione Pugliesi srl, con sede in Roma alla via Leonardo da Vinci 75 relativi ai presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale (B.02, R.R. n. 3/2005) insistenti nei comuni di Margherita di Savoia alla via Africa Orientale s.n., di Trinitapoli alla via Reggio Calabria, n. 69 e di S. Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli/Palazzo Re S.n., alla Centri di Riabilitazione Pugliesi srl.”.

Con Pec del 22/07/2021, acquisita al protocollo della scrivente Sezione n. AOO\_183/12010 del 29/07/2021, è stata trasmessa la nota protocollo n. 10 di pari data, ad oggetto “variazione Ragione Sociale”, con cui il legale rappresentante della società “Italia Salute s.r.l.” ha comunicato che “con decorrenza dal 15 luglio 2021 la ragione sociale della nostra Società varia da “Centri di Riabilitazione Pugliesi S.r.l.” titolare dell’Accreditamento di cui alla Determina n.199/2017 della Regione Puglia (...) alla nuova Italia Salute S.r.l.”, specificando che “tutti gli altri dati quali sede, partita IVA, Fax, numero telefonico, IBAN ecc. rimangono invariati” ed allegandovi copia della sopra richiamata Determina Dirigenziale n. 199/2017 e della visura camerale della società “Italia Salute s.r.l.”.

Con Pec del 05/08/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/10673 del 02/09/2022, è stata trasmessa la comunicazione, a firma del legale rappresentante della società “Italia Salute s.r.l.”, della variazione della ragione sociale da “Centri di Riabilitazione Pugliesi S.r.l.” in “Italia Salute s.r.l.” con decorrenza dal 15/07/2021, cui risulta allegata la visura camerale ordinaria della società “Italia Salute S.r.l.” aggiornata al 20/07/2022.

Con Pec del 01/09/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/11392 del 16/09/2022, è stata trasmessa “relativamente alla variazione di denominazione da ‘Centri di Riabilitazione Pugliesi s.r.l.’ ad ‘Italia Salute s.r.l.’”, copia, *inter alia*, della seguente documentazione:

- visura camerale storica della società “Italia Salute s.r.l.” aggiornata al 01/09/2022, in cui risulta l’iscrizione camerale, alla data del 28/02/2019, del trasferimento di sede legale della società nonché l’iscrizione camerale, alla data del 19/07/2021, della modifica dell’atto costitutivo per variazione della denominazione sociale;
- verbale di assemblea della società “Centri di Riabilitazione Pugliesi s.r.l.” redatto dal notaio Filippo Cammarano e registrato in Roma il 13/07/2021 al n° 20550, con cui è stata assunta la determinazione di modificare la denominazione sociale da “Centri di Riabilitazione Pugliesi s.r.l.” in “Italia Salute s.r.l.” e, conseguentemente, di modificare l’art. 1 dello statuto sociale.

Con Pec del 02/09/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/11391 del 16/09/2022, è stata trasmessa la documentazione “inerente la variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune effettuata nel 2019”, tra cui, in particolare, il verbale di assemblea ordinaria della società “Centri di Riabilitazione Pugliesi s.r.l.” del 14/02/2019 con cui è stato deliberato “di trasferire la sede Legale in Via Porta Pinciana n.4, sempre nel Comune di Roma”.

Per tutto quanto innanzi riportato;

con riferimento alla società titolare di n. 3 Centri ambulatoriali di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 siti, rispettivamente, in Margherita di Savoia alla via Africa Orientale s.n., in Trinitapoli alla via Reggio Calabria n. 69 e in S. Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli/Palazzo Re s.n., si propone:

- di aggiornare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio nonché il provvedimento di accreditamento istituzionale per variazione della ragione sociale da “Centri di Riabilitazione Pugliesi s.r.l.” in “Italia Salute s.r.l.”;
- di aggiornare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio nonché il provvedimento di accreditamento istituzionale per trasferimento della sede legale, nell’ambito del Comune di Roma, dalla via Leonardo da Vinci n. 75 alla via Porta Pinciana n. 4;

con la precisazione che:

- il legale rappresentante della società "Italia Salute s.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Italia Salute s.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed al R.R. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società "Italia Salute s.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accERTAMENTO dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile PO e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

con riferimento alla società titolare di n. 3 Centri ambulatoriali di riabilitazione ex art. 26 della L. n. 833/1978 siti, rispettivamente, in Margherita di Savoia alla via Africa Orientale s.n., in Trinitapoli alla via Reggio Calabria n. 69 e in S. Ferdinando di Puglia alla via Trinitapoli/Palazzo Re s.n.,

- di aggiornare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio nonché il provvedimento di accreditamento istituzionale per variazione della ragione sociale da "Centri di Riabilitazione Pugliesi s.r.l." in "Italia Salute s.r.l.";
- di aggiornare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio nonché il provvedimento di accreditamento istituzionale per trasferimento della sede legale, nell'ambito del Comune di Roma, dalla via Leonardo da Vinci n. 75 alla via Porta Pinciana n. 4;

con la precisazione che:

- il legale rappresentante della società "Italia Salute s.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società "Italia Salute s.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di*

*cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

- l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed al R.R. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società *“Italia Salute s.r.l.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

• di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società *“Italia Salute s.r.l.”* con sede legale in via Porta Pinciana n. 4 a Roma;
- al Direttore Generale dell'ASL BT;
- al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL BT;
- al Sindaco del Comune di Margherita di Savoia;
- al Sindaco del Comune di Trinitapoli;
- al Sindaco del Comune di S. Ferdinando di Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 7 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”;*

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera della scrivente Sezione;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O. "Analisi normativa e gestione autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie pubbliche"

(Debora Grimaldi)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Elena Memeo)